Spedizione in abbonamento postale **Anno 92° — Numero 78**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 aprile 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 1261.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Comm. Angelo Odoardo Morandi », con sede in Songavazzo (Bergamo) . . . . . . Pag. 1018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 1262.

Fusione in unico ente dei Conservatori « Sant'Anna e San Gennaro », con sede in Aversa . . . . Pag. 1018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1263.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio maschile « Tosi e Gentili », con sede in Salò (Brescia) . . . Pag. 1018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1264.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rodoni Vignola », con sede in Roncoferraro (Mantova) . Pag. 1018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1265.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Croce, in frazione Muris del comune di Ragogna (Udine) . Pag. 1018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1266.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Frosinone. Pag. 1019

1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 198.

Approvazione del regolamento concernente i concorsi a posti di vice-economi-cassieri, nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica . . . . . Pag. 1019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951.

Sostituzione di due membri della Commissione centrale delle imposte . . . . Pag. 1019

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Rimozione dell'assessore anziano dall'ufficio ff. di sindaco del comune di Trasacco (L'Aquila) Pag. 1020

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco di Pincara (Rovigo). Pag. 1020

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1950.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Malone e dell'affluente rio dell'Osio . . . Pag. 1021

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Po e dei torrenti Albetta e Croesio ed affluenti. Pag. 1021

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Olocchia ed affluenti . . . . . . Pag. 1022

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1951.

Tabelle relative alla costruzione di autobus e filobus per servizio urbano di nuovo approvvigionamento Pag. 1022

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Cambiamento della denominazione dell'Agenzia consolare in San Carlos de Bolivar . . . . . . Pag. 1031

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.

Nomina di un componente della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi . . . . . . Pag. 1031

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1951.

Cessazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947, riguardante l'uso degli attrezzi da pesca nella provincia di Parma . . . . Pag. 1031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Vezzano, con sede in Vezzano (Trento) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente . . Pag. 1032

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1032

Ministero dell'industria e del commercio: Scambio di Note fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale . Pag. 1032

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona. Pag. 1032

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1950 . . . Pag. 1033
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1949 Pag. 1033

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito Marina - Aeronautica). Direzione generale personali civili e affari generali (Circolare 27 marzo 1951) Pag. 1033

Ministero dei trasporti: Concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuti macchinisti in prova Pag. 1034

Ministero dell'interno: Concorso a posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Padova, di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Spoleto (Perugia) e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del Consorzio Sassoferrato-Genga (Ancona) e dei comuni di Senigallia (Ancona), Penne (Pescara), Mogliano Veneto e Conegliano Veneto (Treviso), Guastalla (Reggio Emilia), Molinella (Bologna), Recanati (Macerata), Pavullo nel Frignano e Carpi (Modena). Pag. 1038

Prefettura di Perugia: Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia Pag. 1039

Prefettura di Viterbo: Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Viterbo Pag. 1039

Prefettura di Reggio Emilia: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio nell'Emilia Pag. 1039

Prefettura di Ravenna: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna Pag. 1040

Prefettura di Vercelli: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli. Pag. 1040

Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 1040

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1950, n. **1261.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Comm. Angelo Odoardo Morandi », con sede in Songavazzo (Bergamo).

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Comm. Angelo Odoardo Morandi », con sede in Songavazzo (Bergamo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1950, n. **1262.**

Fusione in unico ente dei Conservatori « Sant'Anna e San Gennaro », con sede in Aversa.

N. 1262. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, i Conservatori « Sant'Anna e San Gennaro », con sede in Aversa, vengono fusi in unico ente denominato « Orfanotrofio maschile San Gennaro e Sant'Anna », con la trasformazione del fine originario di ricoverare ed educare fanciulle povere in quello di ricoverare ed educare moralmente e fisicamente, istruire civilmente e religiosamente ed avviare al lavoro i fanciulli poveri ed orfani di Aversa, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950, n. **1263.**

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio maschile « Tosi e Gentili ». con sede in Salò (Brescia).

N. 1263. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio maschile « Tosi e Gentili », con sede in Salò (Brescia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1950, n. **1264.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rodoni Vignola », con sede in Roncoferraro (Mantova).

N. 1264. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Rodoni Vignola », con sede in Roncoferraro (Mantova) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1950, n. **1265.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Croce, in frazione Muris del comune di Ragogna (Udine).

N. 1265. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 12 novembre 1948, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Croce, in frazione Muris del comune di Ragogna (Udine) e la Chiesa di Santa Croce, sede della parrocchia anzidetta, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dai frazionisti di Muris di Ragogna, consistente in una casa di civile abitazione con terreno, da adibirsi a casa canonica, complessivamente valutati L. 760.200.

Visto, *il Guardasigilli*: Segni
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1266.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Frosinone.

N. 1266. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli in data 13 giugno 1948, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Frosinone ed il Beneficio della stessa viene autorizzato ad accettare la rinuncia all'usufrutto di L. 8165 su un terreno in contrada Vallone di Frosinone e al vitalizio di L. 150 mensili disposta dalla sig.ra Modesta Turriziani.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 198.

Approvazione del regolamento concernente i concorsi a posti di vice-economi-cassieri, nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di vice-economi-cassieri nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica sono costituite di due funzionari di carriera amministrativa del Ministero, di cui uno almeno di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente, di un funzionario del ruolo di gruppo *A* del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica e di due professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria.

Funziona da segretario delle Commissioni giudicatrici un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 2.

Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.

La Commissione giudicatrice determina l'ordine delle prove.

Per le prove scritte ai candidati sono assegnate otto ore.

In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna per la scelta dei temi prima dell'ora fissata per le prove. In ogni caso la Commissione dovrà proporre tre temi, che verranno chiusi in altrettante buste; uno dei candidati procederà alla scelta di una di esse.

Art. 3.

Gli esaminatori dispongono di dieci punti per ogni singola prova, scritta ed orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Art. 4.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti, la precedenza è regolata in conformità dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:
1) cultura generale storico letteraria;
2) computisteria e ragioneria generale ed applicata.

Prove orali:
1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
3) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
4) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
5) nozioni di statistica;
6) nozioni sui servizi degli Istituti di istruzione artistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951.

Sostituzione di due membri della Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1949, registro Finanze n. 2, foglio n. 98, relativo alla costituzione della Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Passarella e del dott. Andrea Lorusso Caputi, che hanno rassegnato le dimissioni da componenti della suddetta Commissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il prof. dott. Gaetano Stammati, direttore generale nel Ministero delle finanze ed il dott. Giovanni Brunelli, presidente di sezione della Corte di cassazione, sono nominati membri della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Giuseppe Passarella e del dott. Andrea Lorusso Caputi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1951
Registro Finanze n. 6, foglio n. 234. — LESEN

(1511)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Rimozione dell'assessore anziano dall'ufficio ff. di sindaco del comune di Trasacco (L'Aquila).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione di uno sciopero di protesta, recentemente proclamato in alcune zone della Marsica per affrettare la soluzione dei problemi del Fucino, la condotta dell'assessore anziano del comune di Trasacco, sig. Salvati Antonio, ff. di sindaco, in sostituzione del titolare della carica da lungo tempo assente, è stata improntata a spirito di accesa faziosità.

In quella particolare contingenza, infatti, in cui maggiormente avrebbe dovuto sentire la responsabilità inerente alle funzioni esercitate, il Salvati, incurante del disagio derivante alla cittadinanza dal mancato funzionamento degli uffici e dei servizi municipali, ordinava, in qualità di capo della civica azienda, al personale del Comune di abbandonare il lavoro per partecipare allo sciopero.

Nella stessa occasione egli ordinava, inoltre, al comandante delle guardie municipali di imporre la cessazione del lavoro ad alcuni operai ingaggiati dal Comune.

Per tali fatti, è stato denunziato all'autorità giudiziaria a termini dell'art. 340 del Codice penale.

Egli è stato, poi, con decreto del Prefetto dell'Aquila, sospeso dall'esercizio delle funzioni di sindaco, ai sensi dell'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, avendo, con il suo comportamento fazioso ed intemperante, contribuito in modo decisivo a determinare nel Comune i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico.

Considerato che il Salvati, con la sua condotta, evidentemente ispirata a fini di parte ed a dispregio per l'ordine e la legalità, ha rivelato assoluta incomprensione dei suoi doveri di pubblico amministratore e che una eventuale riassunzione, da parte sua, delle funzioni di sindaco sarebbe, certamente, motivo di serio turbamento dell'ordine pubblico, si ritiene necessario disporne la rimozione, a norma del comma settimo del citato art. 149.

E' stato predisposto, pertanto, l'unito schema di decreto di rimozione che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma.

Col decreto stesso viene, ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo, fissato in tre anni, nei confronti del Salvati, il periodo di preclusione dall'esercizio delle funzioni di sindaco.

Roma, addì 26 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assessore anziano, ff. sindaco del comune di Trasacco (L'Aquila), sig. Salvati Antonio, oggetto anche di denunzia all'autorità giudiziaria ha, con le sue manifestazioni di faziosità e di intemperanza, determinato in quel Comune i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Salvati Antonio, assessore anziano del comune di Trasacco, è rimosso dall'ufficio di ff. sindaco.

Egli non potrà esercitare le funzioni di sindaco prima che siano trascorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

SCELBA

(1516)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco di Pincara (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Fin dalla sua elezione a sindaco di Pincara (Rovigo), il sig. Zanella Zosimo ha costantemente ispirato la propria azione di pubblico amministratore a faziosità e ad acceso spirito di parte, dimostrando, in varie occasioni, il deliberato intendimento di valersi del prestigio e della dignità della carica al fine di svolgere, con maggiore efficacia, la propria opera di propaganda diretta a sollevare le masse contro il Governo e le istituzioni dello Stato.

Il 17 luglio 1948, in occasione dell'attentato contro il capo di un partito politico, il predetto sindaco convocò d'urgenza il Consiglio comunale, allo scopo di far deliberare — come in effetti avvenne — una mozione di deplorazione degli organi del Governo, nella quale si faceva ad essi risalire la responsabilità del deprecato episodio di violenza.

Inoltre lo Zanella, aderendo ad iniziativa di parte, del tutto estranee alla finalità e agli interessi della civica azienda, convocava in altra occasione il Consiglio comunale per approvare la mozione di un sedicente Comitato nazionale per la pace, e, successivamente, riuniva in una sala del palazzo municipale i rappresentanti di varie organizzazioni ed associazioni locali, allo scopo di procurare adesioni alla nota petizione per la interdizione della bomba atomica e per la lotta per la pace.

Il 15 marzo 1950, poi, allorchè alcune centinaia di donne, eccitate dalla propaganda svolta dallo stesso Zanella, tentarono l'invasione di una azienda agricola, egli, pur sapendo che la forza pubblica era impegnata altrove, ometteva di intervenire — come sarebbe stato suo precipuo dovere — per far cessare l'arbitraria occupazione.

Il comportamento del sindaco ha assunto poi particolare gravità e si è rivelato assolutamente incompatibile con la dignità della carica e con i doveri di un pubblico funzionario, in occasione di un comizio tenutosi il 14 gennaio 1950 nel limitrofo comune di Fiesso Umbertiano. In tale circostanza lo Zanella, parlando sul tema « pace e guerra » non esitava ad incitare i cittadini alla diserzione in caso di guerra ed alla

ribellione alle forze di polizia, rivolgendo anche minacce allo indirizzo di chi non avesse respinto eventuali avvisi di richiamo alle armi.

Il Prefetto di Rovigo, considerato che, col suo comportamento, il sindaco Zanella ha largamente contribuito a determinare nel Comune gravi turbative dell'ordine pubblico, ne ha disposto la sospensione dalla carica con decreto in data 16 gennaio 1951, e lo ha proposto per la rimozione a' sensi dell'art 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso, ricorrono pienamente gli estremi di cui alla norma suddetta, è stato predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma — col quale viene ordinata la rimozione dalla carica del sindaco Zanella e fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, a' sensi dell'ottavo comma del citato art. 149.

Roma, addì 26 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la condotta illegale e faziosa del sindaco di Pincara (Rovigo), sig. Zanella Zosimo, assolutamente inconciliabile con i doveri inerenti alla carica dal medesimo ricoperta, ha determinato in quel Comune una situazione di grave pregiudizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinare la di lui rimozione dalla carica suddetta;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Zanella Zosimo, sindaco di Pincara (Rovigo), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

SCELBA

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1950.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Malone e dell'affluente rio dell'Osio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1938, con il quale venne accordata per anni quindici al sig. Molinar Agostino la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del torrente Malone, dalle origini al ponte di Rocca Canavese sulla strada Ciriè-Rocca Canavese e quella dell'affluente rio dell'Osio;

Vista la lettera in data 27 novembre 1950, con la quale il predetto sig. Molinar ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui trattasi;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al sig. Molinar Agostino con decreto 8 marzo 1938 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Torino è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 253. — BERITELLI

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Po e dei torrenti Albetta e Croesio ed affluenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 24 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1941, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del fiume Po, dal confine comunale di Sanfront con Paesana sino alla confluenza col torrente Albetta e quelle dei torrenti Albetta e Croesio ed affluenti, dalle origini alla confluenza nel Po;

Vista la lettera n. 1255 in data 30 novembre 1950, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria con decreto 24 maggio 1941 di cui

alle premesse e di conseguenza, dalla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 249. — BERITELLI

(1504)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Olocchia ed affluenti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1948, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del torrente Olocchia ed affluenti, dalle sorgenti alla confluenza del torrente Anza;

Vista la lettera in data 30 novembre 1950, n. 1243, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria con decreto 30 ottobre 1948 di cui alle premesse e di conseguenza, dalla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 242. — BERITELLI

(1505)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1951.

Tabelle relative alla costruzione di autobus e filobus per servizio urbano di nuovo approvvigionamento.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487;

Esaminate le tabelle elaborate dalla Commissione tecnica CUNA, UNEL, UNIFER per l'unificazione degli autobus e filobus per servizio urbano, ed approvate dalla Commissione centrale tecnica dell'UNI nella seduta del 4 aprile 1950;

Ritenuto che gli elaborati medesimi hanno i requisiti per essere prescritti alle aziende municipalizzate ed in maggioranza di proprietà dei Comuni ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, gli autobus e filobus per servizio urbano di nuovo approvvigionamento, che saranno presentati al collaudo presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a partire dal 1° gennaio 1952 dovranno essere costruiti in conformità delle annesse tabelle RI 12303, RI 12304, RI 12305, RI 12306 e RI 14101, RI 14102, RI 14103, RI 14104 elaborate dalla Commissione mista CUNA, UNIFER e UNEL.

Art. 2.

Sono da considerarsi di tipo unificato, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, gli autobus e filobus di lunghezza totale fino a m. 7,50 di nuovo approvvigionamento, che saranno presentati al collaudo presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a partire dal 1° gennaio 1952, anche se non siano rispondenti a tutte le quote indicate nelle tabelle, quando, peraltro, siano state osservate tutte le norme elencate nelle tabelle medesime, fatta eccezione delle norme nn. 1 e 2.

Art. 3.

Gli autobus e filobus presentati al collaudo presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione prima del 1° gennaio 1952 sono da considerarsi conformi al tipo unificato sempre ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, anche se non rispondenti in tutto alle quote ed alle norme indicate nelle tabelle, purchè rispondenti alle norme 4, 5, 6, 7, 9 e 10 per gli autobus, ed alle norme 5, 6 e 9 per i filobus.

Art. 4.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riconosce, nei singoli casi concreti, la rispondenza dei progetti alle norme stabilite nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951
Registro n. 22, foglio n. 2

AUTOBUS URBANO TIPO 1 (a due assi)

Caratteristiche principali

Progetto RI 12303

(Dimensioni in metri)
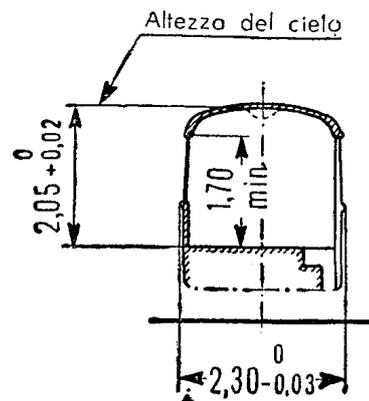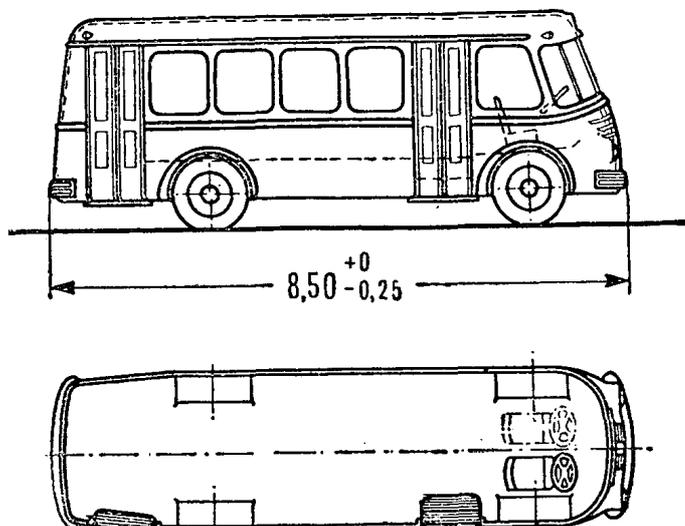
PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)
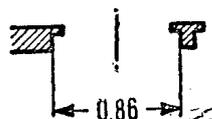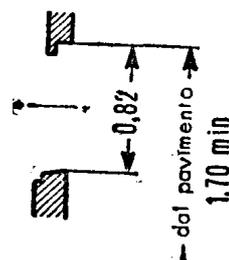
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN AUTOBUS URBANO TIPO 1 (a due assi):

AUTOBUS URBANO 1 - Progetto RI 12303

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato.

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

TUBO DI SCAPPAMENTO

6. — Il tubo di scappamento deve essere prolungato fino a sporgere con la sua estremità dal filo posteriore della cassa della carrozzeria, ed esso deve essere diretto posteriormente al veicolo.

SCALINI DI ACCESSO

7. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

8. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Oltre a quanto specificato ai punti da 1 a 9 i costruttori sono tenuti all'osservanza delle vigenti prescrizioni ministeriali relativi agli autoveicoli carrozzeria, ecc., nonchè delle tabelle UNI-CUNA aventi carattere definitivo e riguardanti i singoli particolari costruttivi.

11. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

12. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

C U N A - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Automobile | Data: 10 febbraio 1950

AUTOBUS URBANO TIPO 2 (a due assi)

Caratteristiche principali

Progetto RI 12304

(Dimensioni in metri)
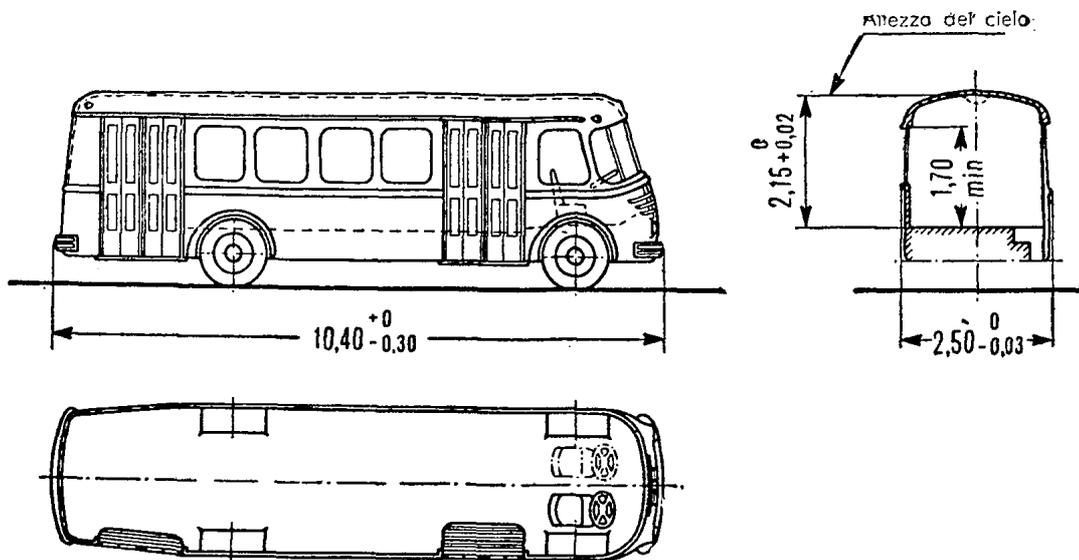
PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)

Sezione orizzontale

Sezione verticale
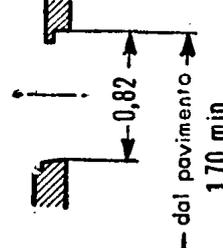
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN AUTOBUS URBANO TIPO 2 (a due assi):

AUTOBUS URBANO 2 - Progetto RI 12304

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER. La porta di servizio in prossimità del posto di guida è facoltativa; le sue dimensioni non sono vincolate.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

TUBO DI SCAPPAMENTO

6. — Il tubo di scappamento deve essere prolungato fino a sporgere con la sua estremità dal filo posteriore della cassa della carrozzeria, ed esso deve essere diretto posteriormente al veicolo.

SCALINI DI ACCESSO

7. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

8. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Oltre a quanto specificato ai punti da 1 a 9 i costruttori sono tenuti all'osservanza delle vigenti prescrizioni ministeriali relativi agli autoveicoli carrozzeria, ecc., nonchè delle tabelle UNI-CUNA aventi carattere definitivo e riguardanti i singoli particolari costruttivi.

11. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

12. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Automobile | Data: 10 febbraio 1950

AUTOBUS URBANO TIPO 3 (a tre assi)
Caratteristiche principali

Progetto RI 12305

(Dimensioni in metri)
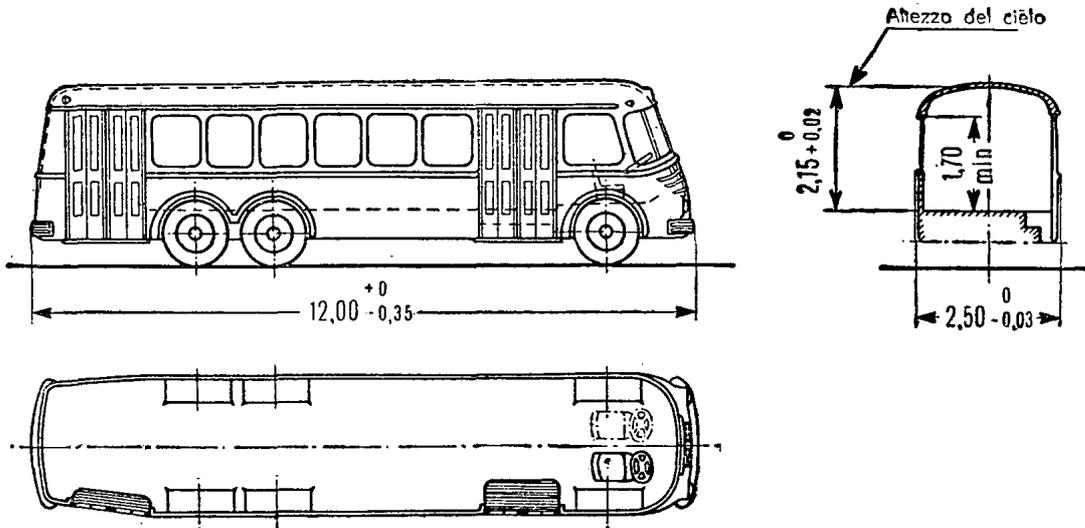
PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)

Sezione orizzontale

Sezione verticale
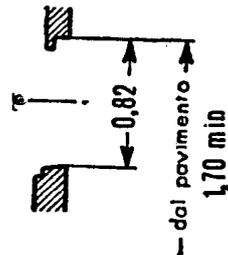
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN AUTOBUS URBANO TIPO 3 (a tre assi):

AUTOBUS URBANO 3 - Progetto RI 12305

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato.

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER. La porta di servizio in prossimità del posto di guida è facoltativa; le sue dimensioni non sono vincolate.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

TUBO DI SCAPPAMENTO

6. — Il tubo di scappamento deve essere prolungato fino a sporgere con la sua estremità dal filo posteriore della cassa della carrozzeria, ed esso deve essere diretto posteriormente al veicolo.

SCALINI DI ACCESSO

7. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

8. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Oltre a quanto specificato ai punti da 1 a 9 i costruttori sono tenuti all'osservanza delle vigenti prescrizioni ministeriali relativi agli autoveicoli carrozzeria, ecc., nonchè delle tabelle UNI-CUNA aventi carattere definitivo e riguardanti i singoli particolari costruttivi.

11. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

12. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Automobile | Data: 10 febbraio 1950

AUTOBUS URBANO TIPO 4 (n. assi non vincolato)

Caratteristiche principali

Progetto RI 12306

(Dimensioni in metri)
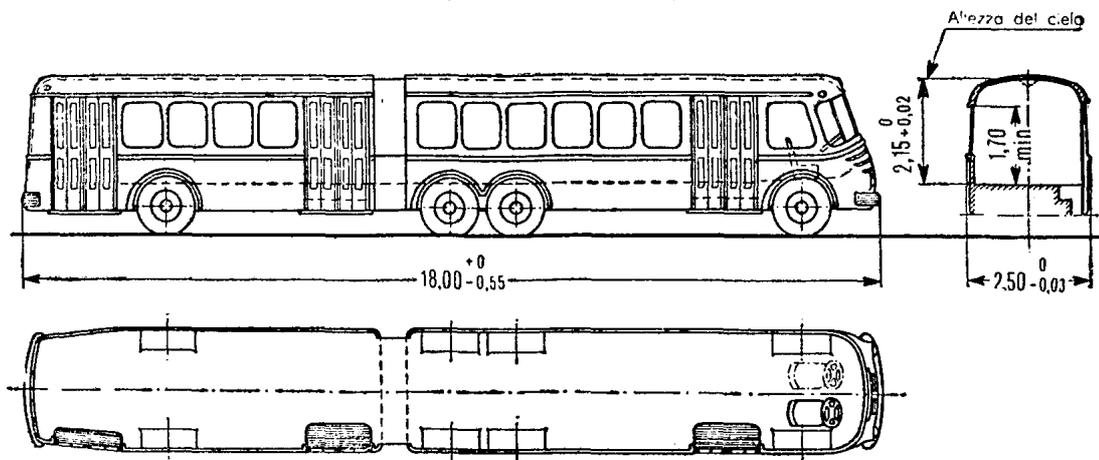
PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)
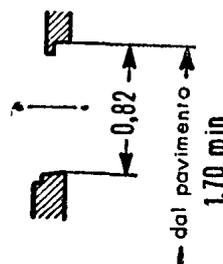
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN AUTOBUS URBANO TIPO 4:

AUTOBUS URBANO 4 - Progetto RI 12306

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato.

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER. La porta di servizio in prossimità del posto di guida è facoltativa; le sue dimensioni non sono vincolate.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

TUBO DI SCAPPAMENTO

6. — Il tubo di scappamento deve essere prolungato fino a sporgere con la sua estremità dal filo posteriore della cassa della carrozzeria, ed esso deve essere diretto posteriormente al veicolo.

SCALINI DI ACCESSO

7. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

8. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Oltre a quanto specificato ai punti da 1 a 9 i costruttori sono tenuti all'osservanza delle vigenti prescrizioni ministeriali relative agli autoveicoli carrozzeria, ecc., nonchè delle tabelle UNI-CUNA aventi carattere definitivo e riguardanti i singoli particolari costruttivi.

11. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

12. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Automobile | Data: 10 febbraio 1950

FILOBUS URBANO TIPO 1 (a due assi)

Caratteristiche principali

Progetto RI 14101

(Dimensioni in metri)
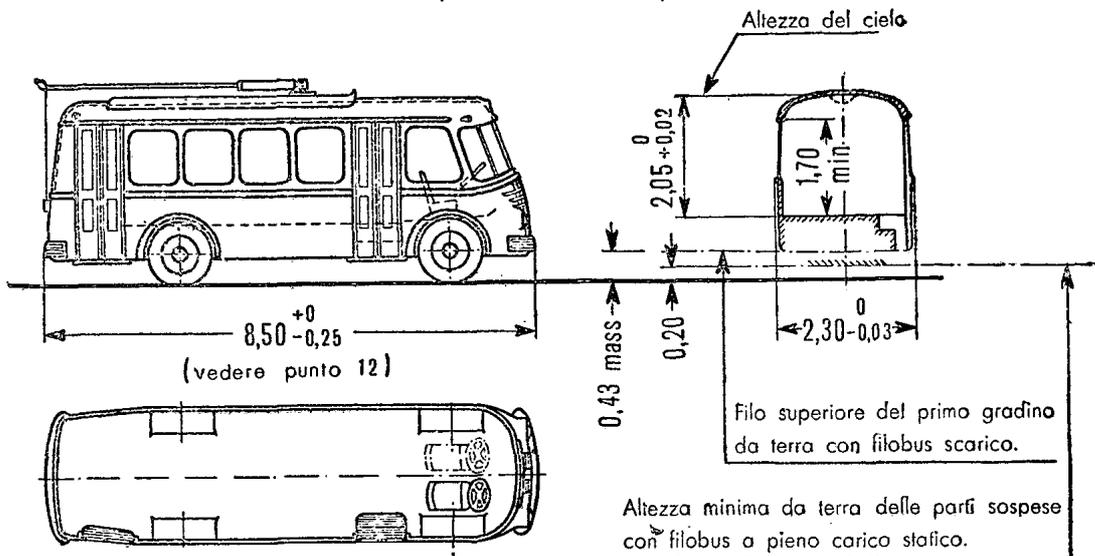
PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)

Sezione orizzontale

Sezione verticale
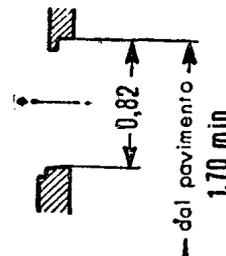
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN FILOBUS URBANO TIPO 1 (a due assi):

FILOBUS URBANO 1 - Progetto RI 14101

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato.

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

SCALINI DI ACCESSO

6. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

7. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

CASSONI CONTENITORI

8. — Le dimensioni dei cassoni contenitori degli equipaggiamenti elettrici, allorquando siano sistemati sotto al pavimento, devono essere compatibili con il passo dei montanti in relazione alle dimensioni prescritte per i finestrini.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

11. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

12. — La lunghezza totale fuori tutto non comprende le aste e il dispositivo di richiamo delle medesime.

CUNA - UNEL - UNIFER | Data: 10 febbraio 1950

FILOBUS URBANO TIPO 2 (a due assi)

Caratteristiche principali

Progetto RI 14102

(Dimensioni in metri)
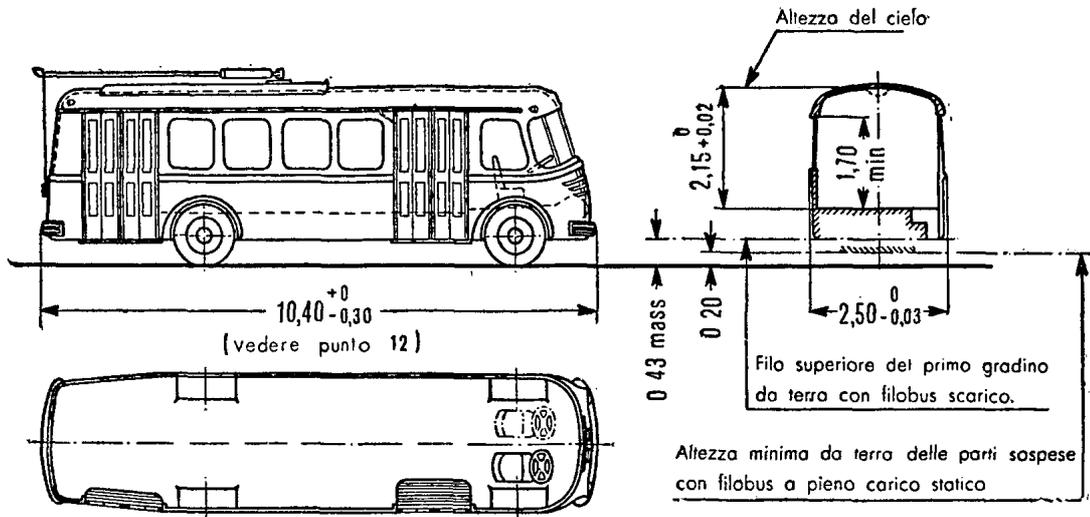
Altezza del cielo

$2{,}15^{+0{,}02}_{0}$

1,70 min

$10{,}40^{+0}_{-0{,}30}$ (vedere punto 12)

0 43 mass

0 20

$2{,}50^{0}_{-0{,}03}$

Filo superiore del primo gradino da terra con filobus scarico.

Altezza minima da terra delle parti sospese con filobus a pieno carico statico

PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)

Sezione orizzontale
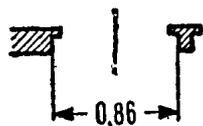
Sezione verticale
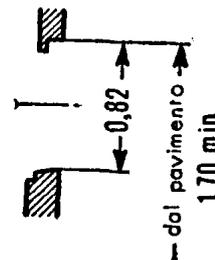
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN FILOBUS URBANO TIPO 2 (a due assi):

FILOBUS URBANO 2 - Progetto RI 14102

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato.

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER. La porta di servizio in prossimità del posto di guida è facoltativa; le sue dimensioni non sono vincolate.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

SCALINI DI ACCESSO

6. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

7. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

CASSONI CONTENITORI

8. — Le dimensioni dei cassoni contenitori degli equipaggiamenti elettrici, allorquando siano sistemati sotto al pavimento, devono essere compatibili con il passo dei montanti in relazione alle dimensioni prescritte per i finestrini.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

11. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

12. — La lunghezza totale fuori tutto non comprende le aste e il dispositivo di richiamo delle medesime.

CUNA - UNEL - UNIFER

Data: 10 febbraio 1950

FILOBUS URBANO TIPO 3 (a tre assi)

Caratteristiche principali

Progetto RI 14103

(Dimensioni in metri)
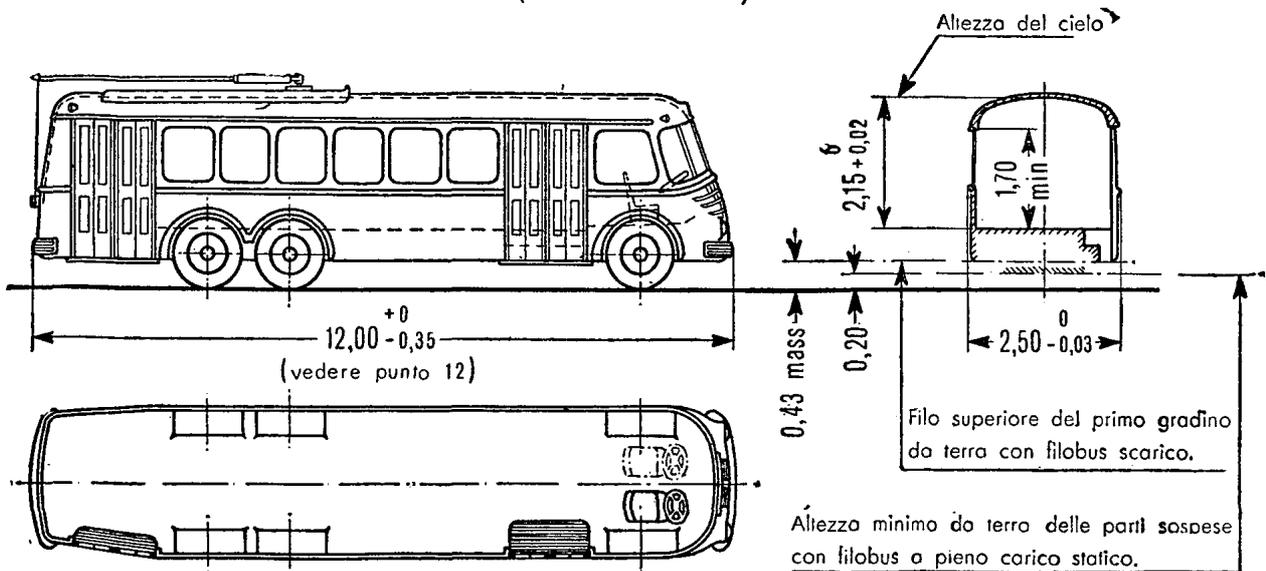
Altezza del cielo

2,15 + 0,02 / − 0

1,70 min

+0 / 12,00 − 0,35 (vedere punto 12)

0,43 mass

0,20

0 / 2,50 − 0,03

Filo superiore del primo gradino da terra con filobus scarico.

Altezza minimo da terra delle parti sospese con filobus a pieno carico statico.

PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)
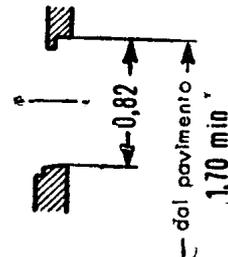
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN FILOBUS URBANO TIPO 3 (a tre assi):

FILOBUS URBANO 3 - Progetto RI 14103

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato.

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER. La porta di servizio in prossimità del posto di guida è facoltativa; le sue dimensioni non sono vincolate.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

SCALINI DI ACCESSO

6. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

7. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

CASSONI CONTENITORI

8. — Le dimensioni dei cassoni contenitori degli equipaggiamenti elettrici, allorquando siano sistemati sotto al pavimento, devono essere compatibili con il passo dei montanti in relazione alle dimensioni prescritte per i finestrini.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

11. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

12. — La lunghezza totale fuori tutto non comprende le aste e il dispositivo di richiamo delle medesime.

CUNA - UNEL - UNIFER | Data: 10 febbraio 1950

FILOBUS URBANO TIPO 4 (n. assi non vincolato)

Caratteristiche principali

Progetto RI 14104

(Dimensioni in metri)
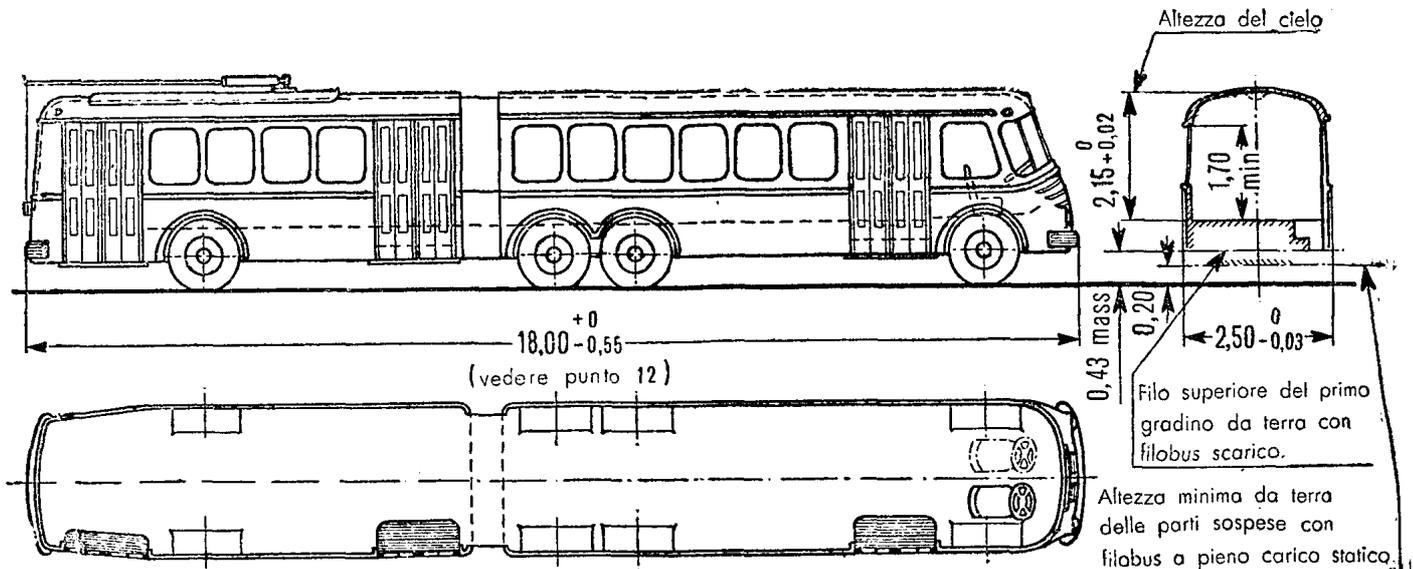
PARTICOLARE DEL VANO PER APPLICAZIONE FINESTRINI (vedi punto 1)
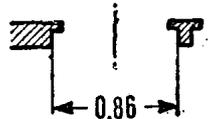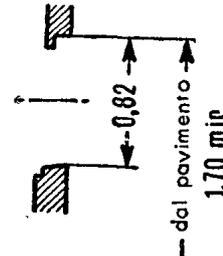
ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN FILOBUS URBANO TIPO 4:

FILOBUS URBANO 4 - Progetto RI 14104

FINESTRINI

1. — I finestrini laterali apribili devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER; il loro numero non è vincolato.

PORTE

2. — Le porte in legno o metalliche per accesso del pubblico devono essere del tipo a libro, ed avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER. La porta di servizio in prossimità del posto di guida è facoltativa; le sue dimensioni non sono vincolate.

SEDILI

3. — I sedili monoposto di tipo non imbottito devono avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

POSIZIONE DELLA GUIDA

4. — Di preferenza alla destra con facoltà di sistemazione anche alla sinistra; è esclusa in ogni caso la posizione al centro.

5. — Il posto di guida deve essere opportunamente separato dal pubblico.

SCALINI DI ACCESSO

6. — Il numero degli scalini di accesso non deve essere superiore a tre.

7. — Non sono ammessi gradini ribaltabili o scorrevoli.

CASSONI CONTENITORI

8. — Le dimensioni dei cassoni contenitori degli equipaggiamenti elettrici, allorquando siano sistemati sotto al pavimento, devono essere compatibili con il passo dei montanti in relazione alle dimensioni prescritte per i finestrini.

TABELLE INDICATRICI DI PERCORSO

9. — Il vano delle tabelle indicatrici di percorso deve avere dimensioni unificate secondo tabella CUNA-UNIFER.

AVVERTENZE

10. — Il disegno ha soltanto valore indicativo e non vincola la realizzazione costruttiva.

11. — Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione.

12. — La lunghezza totale fuori tutto non comprende le aste e il dispositivo di richiamo delle medesime.

CUNA - UNEL - UNIFER | Data: 10 febbraio 1950

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Cambiamento della denominazione dell'Agenzia consolare in San Carlos de Bolivar.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Visto l'unito rapporto del Consolato in La Plata numero 31989/1493 in data 3 novembre 1950, dal quale risulta che la città di San Carlos de Bolivar ha da tempo abbandonato tale denominazione per assumere quella di Bolivar;

Considerata la necessità di aggiornare la denominazione dell'Agenzia consolare di San Carlos de Bolivar con quella attuale di Bolivar;

Decreta:

L'Agenzia consolare in San Carlos de Bolivar cambia la propria denominazione in quella di Agenzia consolare in Bolivar.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951
Registro Esteri n. 21, foglio n. 177. — BARNABA

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.

Nomina di un componente della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro Finanze n. 4, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi;

Visti i decreti n. 23263 del 14 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1947, registro Finanze n. 9, foglio n. 209, n. 35561 del 20 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1950, registro Finanze n. 3, foglio n. 360, e n. 26350 del 30 novembre 1950, in corso di registrazione, con i quali la Commissione è stata successivamente in parte modificata;

Ritenuto che con il citato decreto n. 23263 del 14 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1947, registro Finanze n. 9, foglio n. 209, il dott. Ernesto De Blasi, capo sezione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie fu nominato membro della Commissione stessa;

Considerato che il predetto dott. Ernesto De Blasi è stato destinato ad altro incarico, per cui occorre procedere alla nomina del dott. Giovanni Gioia, capo divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, a membro della detta Commissione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Gioia, capo divisione presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato dal 1° novembre 1950, membro della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Registro Finanze n. 5, foglio n. 101. — LESEN

(1499)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1951.

Cessazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947, riguardante l'uso degli attrezzi da pesca nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1947, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Parma, concernenti la classificazione delle acque di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 1896 del 21 marzo 1951, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Parma ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Parma l'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947 cessano di avere vigore nella provincia di Parma il 14 aprile 1951.

Il Consorzio per la tutela della pesca nell'Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, add 21 marzo 1951

Il Ministro: SEGNI

(1649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Vezzano, con sede in Vezzano (Trento) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1951, registro n. 3, foglio n. 230, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione di Vezzano, con sede in Vezzano ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Tonelli Gio Batta fu Agostino, presidente;
Zuccatti Giulio fu Giuseppe, membro;
Zuccatti Pio fu Evangelista, membro;
Bones Pio fu Augusto, membro.

(1653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 77

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,84	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 5 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,15
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	71,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,95
Id. 5 % 1936	91,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(*Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi*)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale

Nella riunione del 7 febbraio 1951, tenutasi a Parigi dalla Commissione mista italo-francese, prevista dagli Accordi firmati a Roma il 29 maggio 1948 e resi esecutivi con legge 18 luglio 1949, n. 752, fra il Presidente della Delegazione italiana e quello della Delegazione francese ha avuto luogo il seguente scambio di Note.

Paris, le 7 février 1951

Monsieur le Président,

Les articles 6 et 7 de l'Accord signé à Rome le 29 mai 1948 entre l'Italie et la France prévoyait, sous certaines conditions, la prolongation de durée des brevets d'invention appartenant, en France, à des ressortissants italiens et, en Italie, à des ressortissants français. Aux termes de l'article 7, les demandes de prolongation devaient être déposées auprès des services compétents avant le 31 décembre 1948 au plus tard.

Toutefois la ratification de l'Accord n'est intervenue que postérieurement à cette date, en France en vertu de la loi n. 49-31 du 1er janvier 1949, par décret du 18 février 1950, publié au « Journal Officiel » de la République Française le 24 février 1950 et, en Italie, en vertu de la loi n. 752 du 18 juillet 1949 publiée à la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana du 26 octobre 1949. Certains intéressés n'ayant pu, de ce fait, tant en Italie qu'en France, déposer en temps utile leurs demandes de prolongation de brevets, il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1951 la date prévue à l'article 7.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur LUCIEN HUBERT
Président de la Délégation française

Paris, le 7 février 1951

Monsieur le Président,

« Les articles 6 et 7 de l'Accord signé à Rome le 29 mai 1948 entre l'Italie et la France prévoyait, sous certaines conditions, la prolongation de durée des brevets d'invention appartenant, en France, à des ressortissants italiens et, en Italie, à des ressortissants français. Aux termes de l'article 7, les demandes de prolongation devaient être déposées auprès des services compétents avant le 31 décembre 1948 au plus tard.

Toutefois la ratification de l'Accord n'est intervenue que postérieurement à cette date, en France en vertu de la loi n. 49-31 du 1er janvier 1949, par décret du 18 février 1950, publié au « Journal Officiel » de la République Française le 24 février 1950 et, en Italie, en vertu de la loi n. 752 du 18 juillet 1949 publiée à la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana du 26 octobre 1949. Certains intéressés n'ayant pu, de ce fait, tant en Italie qu'en France, déposer en temps utile leurs demandes de prolongation de brevets, il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1951 la date prévue à l'article 7 ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'agrément de mon Gouvernement sur ce point, sous réserve de l'approbation du Parlement français.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation française
LUCIEN HUBERT

Monsieur ANTONIO PENNETTA
Président de la Délégation italienne

(1643)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1991 in data 29 marzo 1951, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona il rag. Giovanni Bottacini in sostituzione dell'avv. Carlo Bertecca, decaduto per maturato quadriennio.

(1656)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 27 dicembre 1950, n. 41699, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

Mistruzzi prof. dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Pisarro dott. Nicola, veterinario provinciale;

Seren prof. dott. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;

Colella prof. dott. Cataldo, docente di anatomia patologica veterinaria;

Nicoletti dott. Eugenio, veterinario condotto.

Segretario:

Voria dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1494)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Nuoro in data 24 maggio 1950, n. 11685 col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:

Vacca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:

Muzzetto dott. Michele, medico provinciale;

Ferraccin prof. dott. Domenico, primario ostetrico dell'ospedale civile San Francesco;

Manca prof. dott. Serafino, primario medico dell'ospedale civile San Francesco;

Pippia dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Cinti dott. Valfredo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1490)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). - Direzione generale personali civili e affari generali (Circolare 27 marzo 1951).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno nel ruolo del personale d'ordine di pubblica sicurezza, n. 16 (sedici) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1951 apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data della presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio, indicante al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il Ministero dell'interno ha fatto presente che gli interessati, una volta ottenuta la nomina, saranno assegnati, in rapporto alle esigenze delle singole questure e degli uffici periferici, a sedi diverse dalla attuale residenza.

Gli interessati, pertanto, dovranno tener conto di quanto sopra, di modo che essi, qualora non ritengano di sottostare alle condizioni anzidette, dovranno astenersi dal presentare domanda per il passaggio all'impiego civile di cui trattasi.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1623)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1159/12106.2.15 in data 13 febbraio 1951;

Vista la relazione n. P.A.G. 41.24.202/33999 in data 27 febbraio 1951 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

2. E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1951
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 22, foglio n. 124. — CASABURI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli a ottocento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

1. Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di		posti n.
Compartimento di	Torino	70
»	Genova	60
»	Milano	80
»	Verona	40
»	Venezia	30
»	Bologna	30
»	Firenze	60
»	Ancona	30
»	Roma	50
»	Napoli	40
»	Bari	60
»	Reggio Calabria	50
»	Palermo	160
»	Cagliari	40
	Totale posti n.	800

Gli eventuali aspiranti residenti nella giurisdizione del Compartimento di Trieste per il quale non sono previsti posti, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso alla Sezione materiale e trazione di Venezia. Detti aspiranti dovranno però assoggettarsi all'assunzione nel Compartimento di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

3. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di 9 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di 2 anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con uno di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 2; oppure altro titolo di studio ad essa superiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di

figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Soltanto per coloro che avessero presentato all'Ufficio personale compartimentale, domanda per partecipare ad altro concorso per il quale siano richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli già presentati, salvo a rinnovare, per i vincitori, i documenti scaduti.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 3, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

5. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia con corso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Sono pure esclusi dal concorso tutti coloro che parteciparono a precedenti corsi d'istruzione e che non riuscirono idonei nei relativi esami finali.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di aiuto macchinista in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non risulteranno idonei agli esami finali dei corsi d'istruzione per l'abilitazione alle funzioni di aiuto macchinista, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

6. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 12 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima o dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana), 10 giugno 1948, *in carta bollata da L. 24*;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L .24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 3, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

7. I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai concorrenti prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura minima m. 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti receveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dall'Ufficio personale compartimentale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

8. L'Amministrazione, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti, o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

9. Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal Ministro su proposta del direttore generale e su designazione del capo del Servizio materiale e trazione. In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro. Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di una o più sottocommissioni.

10. Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adeguato alla licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria. I problemi saranno proposti in numero di tre con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne uno;

c) in una prova orale di cultura sulle materie contenute nell'unito programma (allegato *A*);

d) in una prova pratica consistente in un saggio di lavoro in uno dei mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, fucinatore.

11. Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre complessivamente ciascun membro della Commissione esaminatrice è il seguente:

Componimento	punti	30
Saggio di aritmetica	punti	30
Prova orale di cultura generale tecnica e specifica come da unito programma (allegato *A*)	»	60
Prova di lavoro	»	30

Per l'ammissione alle prove orali i candidati dovranno riportare non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna prova scritta.

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per la prova orale e per il saggio di lavoro.

Agli idonei saranno inoltre da assegnare votazioni complementari fino al limite dei punti appresso indicati per le seguenti valutazioni:

da 10 a 15 punti in relazione alla media dei voti conseguiti all'esame di licenza per il possesso del titolo di studio, di carattere tecnico, superiore al minimo prescritto (licenza o diploma di scuola industriale di 2° grado o titoli equipollenti).

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato potrà inoltre essere assegnata una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

Ai medesimi che abbiano frequentato un corso d'istruzione per aiuto macchinista conseguendo la idoneità agli esami finali del corso medesimo, senza poter essere sistemati a ruolo, sarà assegnata una ulteriore puntazione fissa di 10.

Agli aspiranti che risultarono idonei oltre il numero dei posti stabiliti nei precedenti concorsi pubblici banditi con decreto Ministeriale oppure negli esperimenti pubblici di cui i comunicati sui bollettini ufficiali, per l'assunzione in servizio come operai allievi aiuto macchinisti, verranno assegnati 10 punti.

12. - La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio;
5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che siano stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;
14) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
15) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;
16) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;
17) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa e determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dell'1) al 12).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali come già si è detto al punto 4, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13 Le graduatorie compartimentali dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie i candidati potranno presentare reclami relativi alle graduatorie medesime al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito le Commissioni esaminatrici.

14. Gli aspiranti compresi nella graduatoria degli idonei verranno ammessi al corso nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

I medesimi saranno ammessi al prescritto corso di istruzione e considerati come straordinari per la durata del corso stesso con la qualifica di allievo aiuto macchinista e col trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Essi verranno assegnati ad un deposito locomotive ove si svolgerà il corso di istruzione anzidetto.

Tutti i concorrenti che saranno ammessi a frequentare il corso dovranno, per la data stabilita per l'inizio del medesimo, raggiungere la località assegnata per il corso di istruzione; diversamente saranno considerati rinuncianti.

Qualora vi fossero candidati che hanno partecipato a precedenti corsi di istruzione per aiuto macchinisti, conseguendo la idoneità, essi non hanno l'obbligo di frequentare nuovamente il corso, restando valido quello già effettuato. Detti candidati, però, verranno compresi nel verbale del primo corso che verrà tenuto per i vincitori di questo concorso, al posto che loro spetta in base al punteggio complessivo riportato nei precedenti esami di fine corso. Essi hanno però l'obbligo di effettuare il saggio di lavoro ove non l'abbiano effettuato in precedenza.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno l'idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a concorsi o a corsi successivi. I medesimi, se estranei, saranno licenziati; se erano già in servizio prima del corso verranno invece rimessi nella loro precedente posizione.

15. Al termine del corso gli idonei verranno nominati in prova con la qualifica di aiuto macchinista; il passaggio nel personale stabile sarà subordinato al compimento del periodo di prova stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari ed al conseguimento della idoneità nell'esame prescritto al compimento del periodo di prova.

Gli aiuto macchinisti in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima saranno considerati rinuncianti alla nomina.

16. Nell'atto in cui gli idonei di cui al punto 14 vengono ammessi al corso di istruzione, contraggono l'obbligo di osservare i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

17. - Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 28 febbraio 1951

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER LA PROVA ORALE

1. — *Elementi di aritmetica*

Operazioni sui numeri interi e decimali.
Potenza Estrazione di radice quadrata.
Criteri di divisibilità Numeri primi - Scomposizione di un numero in prodotto di fattori primi.
Operazioni sulle frazioni.
Sistema metrico decimale Multipli e sottomultipli delle unità di misura di lunghezza, peso, capacità, superficie, volume Riduzioni Sistema di misura del tempo.
Calcolo di espressioni aritmetiche semplici.

2. — *Elementi di geometria.*

Definizioni di punto, linea, retta, segmento.
Rette parallele, perpendicolari, oblique.
Angoli Varie specie di angoli Bisettrice.
Angoli complementari e supplementari.
Misura degli angoli.
Piano Linee e figure nel piano - Poligoni - Varie specie di poligoni Poligoni regolari.
Cerchio e circonferenza Proprietà elementari.
Linee e figure nello spazio Solidi geometrici - Solidi di rivoluzione.
Tracciamento di linee e figure nel piano.
Costruzioni geometriche elementari.
Calcolo delle superfici e di volumi di figure piane e solidi geometrici.

3. — *Elementi di fisica.*

Definizione di corpo fisico, sostanza, materia.
Leggi fondamentali dei corpi.
Proprietà fondamentali dei corpi - Durezza, fragilità e Duttilità, malleabilità, elasticità.

Stati fisici dei corpi Solido Liquido Aeriforme Vapori. Corpi plastici.
Passaggi di stato Fusione Solidificazione Evaporazione Condensazione.
Pressione dei liquidi e dei gas Misura delle pressioni Pressione atmosferica Barometro Monometro Pompe.
Il calore Temperatura Misura della temperatura - Termometro e scale termometriche.
Combustione Combustibili Potere calorifico.
Trasmissione del calore Caloria.
Moto dei corpi Moto uniforme, moto vario Caduta dei gravi Moto circolare Forza centrifuga.
Principio di inerzia.
Elementi di meccanica Forze Macchine semplici - Equilibrio di forze Composizione.
Lavoro meccanico - Energia - Misura del lavoro.
Principi elementari delle macchine Macchine motrici a vapore a combustione interna.
Caldaie a vapore - Tipi comuni.
Principi elementari sulla elettricità Corrente elettrica Pile elettriche - Effetti della corrente elettrica Circuiti elettrici Apparecchi più comuni.
Magnetismo Calamite Elettrocalamite Motori elettrici Applicazioni dell'elettricità.
Proprietà più comuni dei metalli usati nell'industria (ferro, rame, alluminio, zinco, stagno, piombo, mercurio), delle leghe metalliche e dei legnami.

4. — *Elementi di disegno*

Rappresentazione dei corpi e parti di macchine.
Proiezione su piani ortogonali.
Rappresentazioni al vero o in scala ridotta.
Dimensioni Segni convenzionali comuni nel disegno di macchine Rappresentazione in vista e in sezione.

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1)

Il sottoscritto (2) . . . . .
figlio di . . . e di .
nato a il
presa conoscenza dell'avviso-programma in data 28 febbraio 1951 relativo al concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nelle norme relative.

Chiede di essere sottoposto al prescritto saggio di lavoro per il mestiere di (3)

Dichiara infine che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (4).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale .
Indirizzo precedente (5)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.
(2) Cognome e nome.
(3) Uno dei quattro mestieri indicati nelle norme.
(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1612)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Padova, di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Spoleto (Perugia) e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del Consorzio Sassoferrato-Genga (Ancona) e dei comuni di Senigallia (Ancona), Penne (Pescara), Mogliano Veneto e Conegliano Veneto (Treviso), Guastalla (Reggio Emilia), Molinella (Bologna), Recanati (Macerata), Pavullo nel Frignano e Carpi (Modena).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Padova, di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Spoleto (Perugia) e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del Consorzio Sassoferrato-Genga (Ancona) e dei comuni di Senigallia (Ancona), Penne (Pescara), Mogliano Veneto (Treviso), Conegliano Veneto (Treviso), Guastalla (Reggio Emilia), Molinella (Bologna), Recanati (Macerata), Pavullo nel Frignano (Modena) e Carpi (Modena);

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;
e) i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti di rito per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità nonchè titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli e documenti.

E' escluso, peraltro, il richiamo di documenti di rito prodotti in precedenza se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla prefettura;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di regolare condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1951

Il Ministro: SCELBA

(1601)

PREFETTURA DI PERUGIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 13 marzo 1951, col quale venivano apportate, in seguito alla rinuncia dei precedenti assegnatari, le varianti all'attribuzione delle condotte ai veterinari vincitori del 10° concorso a posti vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1946;

Vista la rinuncia del veterinario dott. Piero Brizi, avvenuta il 15 marzo 1951 alla condotta di Montone;

Tenute presenti, per il concorrente che segue il rinunciatario nella graduatoria, l'ordine nel quale egli stesso ha indicato, nella domanda di ammissione al concorso le condotte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni. Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In dipendenza della rinuncia dei precedenti assegnatari l'attribuzione delle condotte vacanti al 30 novembre 1946 di cui ai precedenti decreti n. 28582/San. del 26 luglio 1950, numero 5388/San. del 2 marzo 1951, n. 5388/San. dell'8 marzo 1951 e n. 5388/San. del 13 marzo 1951, viene variata come segue:

dott. Domenico Giannoni: Montone (unica).

Il nominativo del veterinario suindicato verrà comunicato al Comune per la nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Perugia, addì 17 marzo 1951

Il prefetto: LONGO

(1607)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti gli atti del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Viterbo, indetto con decreto prefettizio 30 giugno 1947, n. 10012, e successivamente prorogato fino al 16 febbraio 1949;

Considerato che al concorso di cui sopra ha partecipato un solo concorrente, il quale dall'apposita Commissione giudicatrice, è stato dichiarato idoneo;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Il dott. Basili Luciani Mario, risultato idoneo nel concorso di cui sopra. è dichiarato vincitore del posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Viterbo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Viterbo.

Viterbo, addì 21 marzo 1951

Il prefetto: MASTROBUONO

(1611)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio nell'Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 19 febbraio 1951, con cui sono state assegnate ai vincitori del relativo concorso le condotte veterinarie vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946;

Considerato che, per l'attribuzione delle tre condotte disponibili del comune di Reggio Emilia, è stata data, ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la precedenza assoluta al candidato idoneo dott. Dodi Carlo, perchè invalido di guerra;

Ritenuto che, invece, secondo un recente, elaborato parere del Consiglio di Stato, di cui questa Prefettura ha avuto ufficiale comunicazione soltanto in data posteriore alla pubblicazione del citato decreto, le disposizioni concernenti il diritto di precedenza a favore degli invalidi di guerra, devono essere interpretate, per quanto concerne il conferimento delle condotte plurime, nel senso che sono ad essi riservate, per ciascun Comune. soltanto le sedi rimaste disponibili dopo la assegnazione delle condotte richieste dai candidati, che precedono nella graduatoria gli invalidi stessi;

Ritenuto. pertanto, necessario apportare parziali modifiche al richiamato decreto;

Vista la circolare in data 29 febbraio 1951, n. 20400-1-A-G-61 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Ferme restando le assegnazioni delle altre condotte veterinarie, già conferite col decreto prefettizio di pari numero in data 19 febbraio 1951, le condotte vacanti nel comune di Reggio Emilia vengono attribuite come segue:

1ª condotta: Pinelli dott. Paolo;
3ª condotta: Venieri dott. Giuseppe;
4ª condotta: Dodi dott. Carlo, invalido di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 11 marzo 1951

Il prefetto: SABINO

(1422)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 13669 e n. 13670 in data 18 agosto 1950, relativi — rispettivamente — all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a ventotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 8935 del 15 luglio 1947, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che le condotte mediche di Mezzano di Ravenna, Sant'Agata sul Santerno e Cannuzzo-Pisignano di Cervia si sono rese vacanti per rinuncia o per il trasferimento in altra sede dei candidati vincitori e che occorre provvedere alla loro assegnazione;

Viste le dichiarazioni di accettazione delle predette sedi resesi vacanti rilasciate, a seguito di invito, da parte dei candidati dichiarati idonei al concorso in esame aventi diritto alla nomina ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del predetto regolamento;

Decreta:

Ai seguenti sanitari candidati al concorso di cui alle premesse è assegnata la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) dott. Manfrini Antonio: condotta medica di Mezzano di Ravenna;

2) dott. Camanzi Vittorio: condotta medica di Sant'Agata sul Santerno;

3) dott. Corbara Antonio: condotta medica di Cannuzzo-Pisignano di Cervia, invece di quella di Savio di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 13 marzo 1951

Il prefetto: CIGLIESE

(1528)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

(*Omissis*).

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso predetto, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Cairone dott. Alfredo: Biella-Vernato;
2. Boggio dott. Antonio: Vercelli (1ª condotta);
3. Tavano dott. Teresio: Varallo Sesia;
4. Salvemini dott. Mario: Benna e Uniti;
5. Re dott. Delfino: Tronzano Vercellese;
6. Ghisio dott. Carlo: Pezzana;
7. Bonino dott. Alberto: Graglia e Muzzano;
8. De Biase dott. Spiridione: Costanzana;
9. Boidi dott. Domenico: Cerrione;
10. Cianferoni dott. Giorgio: Lenta;
11. Cassano dott. Pietro: Trino-Grange.

Vercelli, addì 3 marzo 1951

Il Prefetto

(1610)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, nn. 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria di Monesiglio-Mombarcaro-Prunetto-Camerana-Gottasecca-Saliceto-Gorzegno, è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del rispettivo vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Vista la dichiarazione di rinuncia e di accettazione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sottoindicato veterinario idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta veterinaria a fianco di esso segnata:

Pujatti dott. Ottorino: Monesiglio-Mombarcaro-Prunetto-Camerana-Gottasecca-Saliceto-Gorzegno.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 12 marzo 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, numeri 49947 e 49949 con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso:

Considerato che la condotta veterinaria di Villafalletto - Tarantasca Vottignasco è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del rispettivo vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Vista la dichiarazione di rinuncia e di accettazione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sottoindicato veterinario idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta veterinaria a fianco di esso segnata:

Aragno Bartolomeo: Villafalletto - Tarantasca - Vottignasco.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia è verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 13 marzo 1951

Il prefetto: GLORIA

(1418)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.